

DPI 2025 - REGOLAMENTO

La fornitura viene effettuata nel mese di ottobre 2025 per tutti gli operai in forza al 31 maggio 2025 e ancora presenti a giugno 2025 nei confronti delle aziende che risultino in regola con i versamenti dovuti alla Cassa edile lucchese fino al mese di giugno 2025 compreso, secondo le norme dell'articolato di seguito riportato.

Sarà cura dell'azienda integrare la fornitura di ulteriori DPI ai singoli lavoratori in relazione alla valutazione dei rischi aziendali prevista dagli art.17 e 28 del D.Lgs. n. 81/2008.

Per gli operai assunti dopo il 31 maggio 2025 sarà cura dell'azienda provvedere alla fornitura diretta dei DPI.

Art.1 L'Ente Scuola Edile-CPT Lucca provvede all'individuazione di una calzatura antinfortunistica differenziata per edili e asfaltisti in base alla certificazione, rispettivamente S3 e HR.

Art.2 L'azienda comunica il numero di calzatura di ciascun lavoratore e il tipo di calzatura scelta - S3 (per edili in genere) o HR (calzatura certificata HI con suola HRO – per asfaltisti) - tramite M.U.T. relativo al mese di maggio 2025 da inviare entro il 30 giugno 2025.

Art.3 L'azienda trasmette mandato di agire in suo nome e per suo conto nell'acquisto DPI (tramite modulo Cassa edile) entro il 4 agosto 2025.

Art.4 La Cassa edile lucchese cura la raccolta dei mandati di acquisto e delle informazioni contenute nella modulistica operai della stessa Cassa edile, relativa ai numeri e ai tipi di calzatura. L'assenza del mandato e delle citate informazioni presso la Cassa edile lucchese comporta la decadenza del diritto alla fornitura.

Art.5 I dati raccolti e le verifiche di regolarità da parte della Cassa edile lucchese relativi al Servizio DPI vengono utilizzati ai fini dell'ordine delle calzature. La Cassa edile lucchese e l'Ente Scuola Edile-CPT Lucca collaborano per tutto quanto occorrente al corretto svolgimento del Servizio.

Art.6 La Cassa edile lucchese nel mese di settembre provvede agli ordinativi dei DPI che saranno recapitati direttamente alle aziende, unitamente alle fatture intestate alle aziende.

Art.7 Il fornitore garantisce la consegna nel mese di ottobre delle calzature in porto franco direttamente all'indirizzo delle aziende e rendiconta alla Cassa edile lucchese le forniture effettuate. Nel caso in cui il materiale fornito risultasse difettoso l'azienda lo consegnerà agli Enti per la sua sostituzione entro 30 giorni dalla consegna.

Art.8 L'azienda cura la distribuzione delle calzature ai propri dipendenti riportati nella ricevuta predisposta dagli Enti, facendo loro sottoscrivere tale ricevuta. Copia della ricevuta è trasmessa alla Cassa edile lucchese entro il 31 dicembre 2025.